



Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte

La forma di Governo e le scelte delle Regioni

*Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte –
Seduta n. 4 del 11 gennaio 2002*

9 gennaio 2002

Il Gruppo di lavoro tecnico della Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte: *Silvia Arneodo, Fernando Bagnasco, Antonella Boffano, Angelo Casolo, Aurelia Jannelli, Tiziana Zaniolo*

Premessa

Il presente lavoro, partendo dalla disamina degli articolati ancora in fase di elaborazione o dalle proposte già approvate in via definitiva dalle altre Regioni per l'approvazione dello Statuto, intende mettere in evidenza le indicazioni o le scelte compite sulla definizione della Forma di Governo.

In particolare sono stati estrapolati gli articoli che affrontano l'elezione del Presidente della Giunta, le modalità di nomina e di revoca degli Assessori, e i principi e gli eventuali limiti, ove presenti, che lo Statuto pone in materia di sistema elettorale e quindi di legge elettorale.

In appendice è stata comunque svolta una panoramica sulle Regioni che sono ancora nella fase di discussione preliminare avendo riguardo alle problematiche emerse sulla forma di Governo.

Il Gruppo di lavoro

Documento datato al 9 gennaio 2002

Indice

La forma di Governo e le scelte delle Regioni

<i>1. REGIONE ABRUZZO.....</i>	<i>5</i>
<i>2. REGIONE CALABRIA.....</i>	<i>10</i>
<i>3. REGIONE LAZIO</i>	<i>17</i>
<i>4. REGIONE MARCHE.....</i>	<i>21</i>
<i>5. REGIONE PUGLIA.....</i>	<i>23</i>
<i>6. REGIONE VENETO.....</i>	<i>25</i>

Appendice

<i>Le altre Regioni.....</i>	<i>29</i>
------------------------------	-----------

REGIONE ABRUZZO¹

La Bozza di Statuto della Regione Abruzzo presenta, in tema di elezione del Presidente della giunta regionale, diverse ipotesi alternative.

In una ipotesi il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale; in un'altra ipotesi il Presidente della Giunta regionale è indicato al momento dell'elezione del Consiglio regionale.

Relativamente al tema del Vicepresidente, una prima ipotesi prevede che sia nominato dal Presidente della Giunta tra gli assessori; svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Una seconda ipotesi prevede che il Vicepresidente sia indicato contestualmente al Presidente al momento dell'elezione del Consiglio regionale; svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. In tal caso le dimissioni volontarie, la morte o l'impedimento permanente del Presidente non causano lo scioglimento del Consiglio, in quanto il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente della Giunta e nomina un Vicepresidente.

Per ciò che concerne il problema degli Assessori, sono previste due distinte ipotesi. Nella prima la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere; nella seconda gli Assessori, scelti tra i membri del Consiglio, sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta. Il Presidente può inoltre nominare Assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale e che abbiano comprovate competenze.

¹ La documentazione è stata tratta dal sito della Regione Abruzzo.

Si riportano, di seguito, le due alternative presenti nella bozza del 21 ottobre 2001.

(Omissis)

Art.40 *Il Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; dirime i conflitti di attribuzione tra gli Assessori; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.

(I) **2. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale.**

(II) **2. Il Presidente della Giunta regionale è indicato al momento dell'elezione del Consiglio regionale.**

3. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta nomina i componenti della Giunta regionale.

4. Il Presidente della Giunta ha facoltà di revocare uno o più componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio.

(II) **5. Il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più Assessori provvede alla loro sostituzione; non può mai sostituirsi nelle attività di competenza del singolo Assessore, a meno che non sia stato revocato.**

Art.41 *Il Vicepresidente della Giunta.*

(I) 1. Il Vicepresidente **è nominato dal Presidente della Giunta tra gli assessori**; svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

(II) 1. Il Vicepresidente **è indicato contestualmente al Presidente al momento dell'elezione del Consiglio regionale**; svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

- (II) 2. Le dimissioni volontarie, la morte o l'impedimento permanente del Presidente non causano lo scioglimento del Consiglio. Il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente della Giunta e nomina il Vicepresidente.**

Art.42 *Gli Assessori.*

- (I) 1. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.**

- (II) 1. Gli Assessori, *scelti tra i membri del Consiglio*, sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta. **Il Presidente può nominare Assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale e che abbiano comprovate competenze. Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore al 25 per cento dei componenti la Giunta.****

2. Gli Assessori esercitano le proprie funzioni secondo le competenze accordate dallo Statuto e si conformano alle direttive impartite dal Presidente della Giunta; sono responsabili collegialmente per gli atti della Giunta ed individualmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro delegate.

Omissis

Art.46 *La presentazione del programma.*

1. Il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla proclamazione, presenta al Consiglio la Giunta regionale ed espone il programma per l'approvazione.

Ipotesi 1.

Art.47 *La questione di fiducia.*

1. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia dinanzi al Consiglio per verificarne la sussistenza.

2. La verifica avviene mediante la votazione per appello nominale di una mozione di fiducia che, se non ottiene la maggioranza assoluta, comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

3. Il voto contrario ad una proposta del Presidente, della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni, né lo scioglimento del Consiglio.

4. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta regionale, può porre la questione di fiducia sulla votazione di una proposta di deliberazione del Consiglio. In tal caso il testo si considera deliberato, salvo che una mozione di sfiducia, presentata nel termine di 24 ore, sia approvata nei modi e con gli effetti previsti dall'articolo 48.

Art.48 *La sfiducia.*

1. Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta con mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art.49 *Altre cause di decadenza del Presidente della Giunta.*

1. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente determinano lo scioglimento del Consiglio.

Ipotesi 2.

Art.47 *La sfiducia costruttiva.*

1. Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta con l'elezione a maggioranza assoluta di un altro Presidente della Giunta. La votazione della mozione ha luogo non prima di tre giorni dalla presentazione.

2. Il Presidente della Giunta eletto dal Consiglio subentra nelle funzioni con la proclamazione del risultato del voto consiliare.

Art.48 *La questione di fiducia.*

1. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia dinnanzi al Consiglio per verificarne la sussistenza.

2. La verifica avviene mediante votazione per appello nominale di una mozione di fiducia che, se non ottiene la maggioranza assoluta, determina lo scioglimento del Consiglio. La votazione della mozione ha luogo non prima di tre giorni dalla presentazione.

3. Lo scioglimento non ha luogo qualora il Consiglio, con una mozione presentata nelle successive 48 ore elegge a maggioranza assoluta un altro Presidente della Giunta.

Art.49 *La rimozione del Presidente della Giunta.*

1. Nel caso di rimozione del Presidente della Giunta a norma dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione, gli effetti dell'atto si estendono alla Giunta e determinano lo scioglimento del Consiglio solo nel caso di espressa previsione nel decreto del Presidente della Repubblica.

REGIONE CALABRIA²

Nella Regione Calabria sono state presentate alcune leggi stralcio relative al “Parlamento della Calabria”, alla sostituzione del Presidente della Giunta ed alla forma di Governo. Tali proposte, tuttavia, sono state accantonate in seguito alla presentazione da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del “Nuovo Statuto della Regione Calabria”, il cui testo è ora al vaglio della competente Commissione.

Per ciò che riguarda, in particolare, la forma di Governo sono state avanzate due ipotesi³: una (opzione A) che prevede l’elezione diretta del Presidente della Regione, confermando la legge costituzionale n. 1/1999 ed un’altra (opzione A1) che prevede l’indicazione, da parte dell’elettorato, del Presidente della Regione, demandando però all’Assemblea la sua nomina.

Quest’ultimo sistema presenta alcuni elementi innovativi:

- la sfiducia costruttiva che può essere posta una sola volta nel corso della legislatura e non prima di 24 mesi dal suo inizio;
- la conferma da parte del corpo elettorale, mediante un referendum, del Presidente nominato a seguito della sfiducia costruttiva, e lo scioglimento dell’Assemblea nel caso di esito negativo.

Con questa seconda soluzione viene risolto il problema della continuità della legislatura in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente e morte del Presidente della Regione.

Per ciò che riguarda invece il sistema elettorale, lo Statuto rinvia alla legge regionale, limitandosi a fissare alcuni principi:

- sistema misto coniugando il principio maggioritario con quello proporzionale in modo da consentire il costituirsi di una maggioranza assembleare espressa dal corpo elettorale e, insieme, la rappresentatività delle forze politiche regionali;
- una clausola di sbarramento, fissata al 3%
- rappresentanza equilibrata di tutto il territorio regionale

² La documentazione è stata tratta dal sito della Regione Calabria.

(Omissis)

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

Articolo 30 (Presidente della Regione)

Opzione A

Opzione A1

<p>1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione dell'Assemblea regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale ed è componente dell'Assemblea regionale. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.</p> <p>2. Il Presidente eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può revocarli in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'Assemblea entro 48 ore. Il Presidente della Regione, dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.</p> <p>3. La decadenza del</p>	<p>1. <i>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, secondo comma, il Presidente della Regione è indicato al momento dell'elezione dell'Assemblea regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale ed è nominato dall'Assemblea regionale nella seduta successiva a quella di elezione del Presidente dell'Assemblea, da tenersi di diritto entro i successivi sette giorni. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.</i></p> <p>2. <i>Il Presidente della Regione, entro dieci giorni successivi alla conferma, nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e si presenta dinanzi all'Assemblea per esporre il programma del Governo regionale, che è approvato a maggioranza assoluta.</i></p> <p style="color: green;">(v. proposta di mod.in allegato con il n. 2)</p> <p>3. Il Presidente della Regione può</p>
---	---

³ Gli articoli che disciplinano la forma di Governo, nelle due formulazioni proposte, sono di seguito riportati.

Presidente della Regione a seguito di approvazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti, la sua rimozione, il suo impedimento permanente, la sua morte o le sue dimissioni volontarie comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell'Assemblea. In tal caso si procede alla indizione delle elezioni politiche regionali secondo modalità stabilite dalla legge regionale.

4. In caso di dimissioni, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Regione, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente e la Giunta regionale rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione della nuova Assemblea e del Presidente della Regione.

5. Entro quindici giorni dalla formazione del Governo regionale il Presidente, sentita la Giunta, illustra all'Assemblea regionale il programma di governo per la legislatura. Dopo la presentazione all'Assemblea del programma da parte del Presidente, i Deputati regionali possono intervenire con mozioni, risoluzioni, ordini del

revocare in qualsiasi momento uno o più Assessori dandone comunicazione all'Assemblea entro 48 ore.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, secondo comma, la decadenza del Presidente della Regione a seguito di approvazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti, comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell'Assemblea. In tal caso si procede alla indizione delle elezioni politiche regionali secondo modalità stabilite dalla legge regionale.

5. In caso di dimissioni, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Regione, la carica di Presidente è assunta dal Vicepresidente, il quale nomina, a sua volta, altro Vicepresidente tra i componenti della Giunta regionale.

<p>giorno, nelle forme previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.</p> <p>6. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sullo stato di attuazione del programma e ne illustra l'aggiornamento. Sulla stessa i Deputati regionali possono intervenire con mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, nelle forme previste dal Regolamento interno dell'Assemblea</p> <p>7. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente non è rieleggibile alla stessa carica, allo scadere del secondo mandato. A tal fine, non si tiene conto di eventuali mandati di durata inferiore a due anni e sei mesi, ove le cause non siano state dimissioni volontarie.</p>	<p><i>6. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sullo stato di attuazione del programma e ne illustra l'aggiornamento, che viene approvato a maggioranza assoluta</i></p> <p><i>(v. proposta di mod.in allegato con il n. 2)</i></p> <p>7. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente non è rieleggibile alla stessa carica, allo scadere del secondo mandato. A tal fine, non si tiene conto di eventuali mandati di durata inferiore a due anni e sei mesi, ove le cause non siano state dimissioni volontarie.</p>
---	---

(Omissis)

Articolo 34

Opzione A

Opzione A1

<p>(Mozione di sfiducia - Censura)</p>	<p>(Mozione di sfiducia Mozione di sfiducia costruttiva - Sfiducia al singolo Assessore</p>
---	--

1. Il voto dell'Assemblea regionale contrario ad una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni.

Opzione A

Opzione A1

<p>2. L'Assemblea regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>3. La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p>	<p>2. L'Assemblea regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p><i>3. L'Assemblea regionale può esprimere, per una sola volta nel corso della legislatura e non prima che siano trascorsi 24 mesi dal suo inizio, la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione mediante la contestuale indicazione, a maggioranza assoluta, di altro Presidente della Regione.</i></p> <p>4. Le mozioni di sfiducia non possono essere messe in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p><i>5. Il Presidente della Regione eletto dall'Assemblea regionale subentra nelle funzioni all'atto della proclamazione del voto dell'Assemblea</i></p> <p><i>6. Entro i successivi 90 giorni il nuovo Presidente della Regione è sottoposto alla conferma del corpo elettorale, mediante referendum da svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.</i></p> <p><i>7. L'esito negativo del Referendum, comporta la decadenza del Presidente e della Giunta regionale e lo scioglimento dell'Assemblea. In tal</i></p>
--	---

<p>4. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione della nuova Assemblea e del Presidente della Regione.</p> <p>5. L'Assemblea regionale può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.</p>	<p><i>caso si procede alla indizione delle elezioni politiche regionali secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.</i></p> <p>8. Il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento della nuova Assemblea e del Presidente della Regione.</p> <p>9. L'Assemblea regionale può esprimere, a maggioranza assoluta, la sfiducia nei confronti di un singolo Assessore. In tal caso il Presidente della Regione dispone per la sua sostituzione.</p>
--	---

**TITOLO IV
SISTEMA DI ELEZIONE, INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'**

**Articolo 35
(Sistema elettorale)**

1. Nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la legge disciplina:
- a) il sistema di elezione (*o indicazione*) del Presidente della Regione;
 - b) il sistema di elezione dell'Assemblea regionale;

c) i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, degli altri componenti della Giunta e dei Deputati regionali,

a) le modalità di indizione delle elezioni regionali

b) le modalità di elezione del rappresentante delle Comunità calabresi all'estero.

2. Il sistema di elezione dell'Assemblea regionale assicura il costituirsi di una maggioranza espressa dal corpo elettorale, ed al contempo la rappresentatività delle forze politiche regionali.

3. Il sistema di elezione dell'Assemblea assicura l'equilibrata rappresentanza di tutto il territorio regionale.

Opzione A

Opzione A1

<p>4. La legge regionale prevede una clausola di sbarramento del 3% al di sotto della quale non si partecipa alla distribuzione dei seggi. Il Presidente della Regione ed il candidato della coalizione che segue sono eletti fuori della distribuzione dei seggi.</p> <p>5. La legge elettorale assicura la contestualità nella elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione.</p>	<p>4. La legge regionale prevede una clausola di sbarramento del 3% al di sotto della quale non si partecipa alla distribuzione dei seggi.</p>
--	--

6. La legge elettorale rimuove ogni ostacolo che impedisca la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

(Omissis)

ALLEGATO ALLA PROSPOTA DI STATUTO

IPOTESI INTEGRATIVE ED ALTERNATIVE NON RIPORTATE NEL TESTO CHE SI RITENGONO TUTTAVIA MERITEVOLI DI ATTENZIONE

PROPOSTA N. 2

Modifica del secondo e del sesto comma dell'art. 30 sul Presidente della Regione

Si propone di sostituire i termini **“a maggioranza assoluta”** con **“mozione assunta nelle forme previste dal Regolamento interno dell'Assemblea regionale”**.

() E' una valutazione di opportunità politica*

REGIONE LAZIO⁴

Il presente Progetto predisposto dal gruppo di studio nominato dalla Giunta regionale e datato 26 luglio 2001, prevede, con specifico riguardo alla forma di governo, che il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto dal Corpo elettorale regionale: l'elezione avviene in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vicepresidente, e ne dà comunicazione al Parlamento regionale nella prima seduta successiva alla nomina, unitamente agli indirizzi generali di governo.

L'articolato inoltre disciplina le modalità con le quali il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della regione: l'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Parlamento regionale. Anche le dimissioni volontarie, nonché il rigetto di una questione di fiducia sollevata dal Presidente su delibera della Giunta, la rimozione, l'impedimento permanente, o la morte del Presidente, comportano gli stessi effetti della sfiducia.

Con riguardo al sistema elettorale, il progetto prevede che la legge elettorale debba essere approvata con la maggioranza dei tre quinti dei componenti, e debba stabilire le modalità di elezione del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità nel rispetto dei principi della legge-quadro statale o, in mancanza, dei principi dettati dalla legge cost. 22 novembre 1999, n. 1

⁴ La documentazione è stata tratta dal sito della Regione Lazio.

(OMISSIS)

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REGIONE
TITOLO I
FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE

Art. 17

La forma di governo regionale è stabilita dallo Statuto e dalle leggi regionali attuative, in armonia con i principi della Costituzione e nel rispetto del principio della separazione dei poteri.

(OMISSIS)

TITOLO II
POTERE LEGISLATIVO

Sezione II

Il Consiglio regionale

Art. 19

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto.

Il sistema elettorale e la durata della legislatura sono stabiliti dalla legge elettorale approvata con la maggioranza dei tre quinti dei componenti, nel rispetto dei principi della legge-quadro statale, ed in assenza di questa, dai principi desumibili dalle leggi dello Stato.

TITOLO IV
POTERE ESECUTIVO

SEZIONE I

Il Presidente della Regione

Art. 46

La funzione esecutiva è svolta dal **Presidente della Regione, il quale è eletto a suffragio universale e diretto dal Corpo elettorale regionale**, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale, di cui è componente.

La legge elettorale regionale stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità nel rispetto dei principi della legge-quadro statale o, in mancanza, dei principi dettati dalla legge cost. 22 novembre 1999, n. 1

Art. 47

Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, definisce gli indirizzi politico e amministrativo dell'esecutivo, presiede e dirige la Giunta regionale, della cui azione è responsabile. Svolge tutte le funzioni e attività amministrative di competenza regionale che lo Statuto non attribuisce alla Giunta regionale e che la legge regionale non demanda agli enti locali.

Promulga le leggi ed emana i regolamenti della Giunta.

Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle direttive formulate dal Governo della Repubblica.

Decide l'impugnazione delle leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale.

Spetta al Presidente della Regione partecipare, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione Europea competenti a trattare materie d'interesse regionale, nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione stessa e la Regione o gli Enti locali.

Spetta altresì al Presidente della Regione adottare misure urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento della normativa regionale alle leggi dello Stato, agli atti comunitari immediatamente precettivi, alle sentenze della Corte Costituzionale, nonché l'iniziativa legislativa, con connesso procedimento accelerato, per l'adeguamento definitivo.

Art. 48

Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, **nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente**, e ne dà comunicazione al Parlamento regionale nella prima seduta successiva alla nomina, unitamente agli indirizzi generali di governo.

Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta medesima, egli esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.

Art. 49

Il Consiglio regionale esprime **la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata**, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Parlamento regionale.

Il Presidente e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e del Consiglio regionale limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Le dimissioni volontarie, nonché il rigetto di una questione di fiducia sollevata dal Presidente su delibera della Giunta, la rimozione, l'impedimento permanente, o la morte del Presidente,² comportano gli stessi effetti della sfiducia.

La Giunta si considera, altresì, dimissionaria dal giorno di scadenza del Consiglio regionale.

SEZIONE II

La Giunta regionale

Art. 50

Della Giunta regionale fa parte, oltre il Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a sedici, di cui uno è nominato Vicepresidente.

Il Presidente della Giunta può delegare fino ad un massimo di otto consiglieri regionali lo svolgimento di affari determinati.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e nei casi indicati nell'articolo 49.

Il Presidente può revocare o sostituire uno o più componenti, dandone comunicazione al Parlamento regionale.

I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

(OMISSIS)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 78

Fino all'entrata in vigore della legge elettorale regionale, prevista dall'art. 122, I comma, della Costituzione, la forma di governo della Regione è quella discendente dalle previsioni della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e dello Statuto.

REGIONE MARCHE⁵

La Regione Marche ha approvato una deliberazione legislativa statutaria il 24.07.2001 prevedendo, in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, il subentro nell'esercizio delle relative funzioni del Vicepresidente (o dell'assessore in carica più anziano). Contestualmente è stato previsto, con altra norma "stralcio", l'affiancamento alla dizione "Consiglio regionale" della dizione "Parlamento delle Marche".

Entrambe sono oggetto di ricorso del Governo per questione di legittimità costituzionale la prima, e conflitto di attribuzione la seconda.

Secondo le motivazioni del ricorso, il legislatore regionale ha potestà di approvare uno statuto e poi eventualmente modificarlo, non anche la potestà di modificarlo mediante piccoli interventi parziali. (tesi non condivisa dalla dottrina). Inoltre, ritiene il Governo che la previsione di cui all'art. 126 comma 3 (dimissioni giunta e scioglimento consiglio in seguito a morte, dimissioni, impedimento permanente del Presidente) sia argomento sottratto alla potestà statutaria delle regioni.

Attualmente si è in fase di discussione sulla forma di governo.

Possibile una variante all'elezione diretta del Presidente, con previsione di riconferma della fiducia del Presidente della Giunta in Consiglio regionale.

⁵ La documentazione è stata tratta dal sito della Regione Marche.

Deliberazione legislativa statutaria. Pubblicazione ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.

Deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2001, n. 50, a maggioranza assoluta e in seconda votazione conforme a quella adottata nella seduta del 23 maggio 2001, n. 41 -

"Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1".

Art. 1

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge statutaria, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, prima dell'approvazione del nuovo Statuto regionale, il Vicepresidente nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni.

2. Qualora il Vicepresidente sia stato nominato tra i componenti della Giunta estranei al Consiglio regionale, le funzioni di Presidente nei casi di cui al comma 1 sono esercitate dall'Assessore in carica più anziano di età eletto Consigliere regionale.

3. Nel caso in cui lo Statuto regionale non sia approvato entro la scadenza della vigente legislatura, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano oltre tale scadenza.

REGIONE PUGLIA⁶

La Commissione consiliare competente ha ritenuto opportuno affrontare preliminarmente il tema della forma di governo e quello del ruolo della Regione nell'ambito della generale riforma amministrativa del Paese.

Al riguardo, è stato studiato il problema della continuità della legislatura in caso di morte o impedimento del Presidente eletto con elezione diretta.

Nel giugno 2001 la Commissione ha deliberato all'unanimità una proposta di legge statutaria transitoria, il cui unico articolo stabilisce che, in caso di morte o di impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, il relativo incarico è conferito al Vicepresidente. Il testo dispone altresì che, qualora il Vicepresidente sia stato nominato al di fuori dei componenti assegnati al Consiglio regionale, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'assessore in carica più anziano di età eletto Consigliere regionale.

Proposta di legge statutaria: "Disciplina transitoria in attuazione dell'art.3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1"

PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 1

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge statutaria, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, **il vicepresidente, nominato ai sensi dell'art.5, comma 2, lettera a) della Legge Costituzionale n. 1 del 1999, subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni.**

2. Qualora il Vicepresidente sia stato nominato al di fuori dei componenti assegnati al Consiglio regionale, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'assessore in carica più anziano di età eletto consigliere regionale.

⁶ La documentazione è stata tratta dal sito della Regione Puglia.

3. Nel caso in cui lo Statuto regionale non sia approvato entro la scadenza della vigente legislatura, le disposizioni di cui ai comma precedenti non si applicano oltre tale scadenza.

REGIONE VENETO⁷

La Regione Veneto ha presentato due diversi progetti di revisione dello Statuto, uno a firma Cacciari, Variati, Zanonato, Betti e Resler e uno a firma Galan.

Nel primo, il Presidente e il Vicepresidente sono eletti a suffragio universale e diretto, congiuntamente e fanno parte del Consiglio regionale; il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di decesso di quest'ultimo.

Il sistema elettorale consiste nel turno unico con premio di maggioranza.

Nel secondo il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale. Nomina il Vicepresidente e gli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con la carica di consigliere regionale.

Riportiamo di seguito le disposizioni relative alla forma di governo nelle due proposte.

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE d'iniziativa dei Consiglieri Cacciari, Variati, Zanonato, Bettin e Resler

(Omissis)

Art. 30 - La Giunta regionale.

Viene nominata dal Presidente e si compone di membri indicati al di fuori del Consiglio regionale. Tali membri devono avere le caratteristiche di compatibilità indicate all'articolo 28.

⁷ La documentazione è stata tratta dal sito della Regione Veneto.

Le attribuzioni della Giunta regionale sono relative all'esecuzione amministrativa della legislazione trasferita dallo Stato e deliberata dal Consiglio regionale.

Esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento, e i poteri sostitutivi nei casi previsti dalla legislazione regionale.

I membri della Giunta sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta stessa, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

Art. 31 - Il Presidente.

Il Presidente della Regione dirige la politica generale della Regione e ne è responsabile. Coordina unitariamente tutta la produzione di atti di governo e amministrativi di competenza della Giunta.

Partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio dei Ministri della Repubblica, quando questo tratta materie di interesse diretto della Regione Veneto.

Può attribuire competenze e funzioni che gli spettano per legge agli Assessori.

Il Presidente della Regione può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

Omissis

Art. 34 - Il sistema elettorale.

Nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo, **la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale.**

Il Presidente della Regione e il Vicepresidente sono eletti a suffragio diretto e congiuntamente. Il Presidente ed il Vicepresidente fanno parte del Consiglio regionale. Il Vicepresidente assume le responsabilità del Presidente in caso di impedimento o di decesso di quest'ultimo.

Il sistema elettorale consiste nel turno unico con premio di maggioranza.

Nelle liste che si presentano alla competizione elettorale dovrà essere garantita la presenza del cinquanta per cento di ognuno dei due sessi.

PROGETTO DI STATUTO REGIONALE
a firma Giancarlo Galan

(Omissis)

Capo II

La Giunta regionale

Art. 32 Composizione della Giunta regionale

(1) La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta regionale e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

(2) Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, con le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale, ed è componente del Consiglio regionale. Dalla data della proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.

(3) Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina, unitamente agli indirizzi generali di governo. Il Presidente della Giunta regionale, dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta medesima, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.

(4) Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio.

(5) I componenti della Giunta regionale sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

(6) La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con la carica di consigliere regionale. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore nella rispettiva Giunta determina, all'atto dell'accettazione della nomina, la cessazione dalla carica di consigliere, secondo la procedura stabilita dalla legge elettorale regionale.

Art. 33 Dimissioni della Giunta regionale

(1) **Il Consiglio regionale esprime la sfiducia** nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione

prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

(2) Il voto del Consiglio regionale, contrario ad una proposta della Giunta regionale, non comporta obbligo di dimissioni.

(3) La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

(4) Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il Presidente e la Giunta regionale ri-mangono in carica fino all'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta, per l'ordinaria amministrazione.

(5) In caso di dimissioni, di rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta regionale, le funzioni del Presidente sono esercitate dal vicepresidente e la Giunta regionale rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Art. 34 Incompatibilità

(1) La carica di Presidente o membro della Giunta regionale è incompatibile con quella di amministratore di altro ente pubblico economico o di interesse pubblico che operi nella Regione.

(Omissis)

Qui di seguito si propongono alcune note sulle regioni che sono ancora alla fase di discussione preliminare per la scrittura del loro nuovo Statuto.

REGIONE CAMPANIA

In tutte le discussioni preliminari alla redazione dello Statuto si prevede la figura del Presidente eletto direttamente dai cittadini. Data la complessità e la pluralità delle funzioni attribuitegli dalla Costituzione, è possibile la previsione del Presidente posto a capo di un team di Presidenza costituito da lui stesso e da un Vicepresidente, anch'egli eletto direttamente dal corpo elettorale, sul modello previsto dalla Costituzione degli USA. Ovviamente sarebbe necessaria una modifica della legge elettorale (per consentire la duplice e contemporanea elezione diretta) e prevedere nello Statuto le funzioni del Vicepresidente, quale sostituto e collaboratore diretto del Presidente. Ne conseguirebbe la possibilità di avanzare un'ipotesi innovativa nel caso di impedimento permanente o di morte del Presidente, prevedendo la sostituzione del Vicepresidente, fino alla prima tornata elettorale, senza necessità di ricorrere allo scioglimento del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda invece le dimissioni, occorre discernere fra varie ipotesi: per motivi personali e per motivi politici (queste ultime sono da assimilare alla sfiducia al fine della conseguenza dello scioglimento del Consiglio). Si avanza quindi l'ipotesi, nel caso di dimissioni del Presidente, della dichiarazione pubblica in Consiglio dei motivi che le hanno causate e solo per motivi extrapolitici subentrerebbe il Vice-Presidente, che dovrebbe ottenere il voto di fiducia del Consiglio, senza cambiamento di maggioranza.

Anche nel documento politico istituzionale delle forze politiche di maggioranza (approvato all'unanimità dai capigruppo il 18.09.2001) si propende verso un sistema parlamentare ad elezione diretta del Presidente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Elezione diretta del Presidente della Giunta.

L'Emilia-Romagna ha organizzato seminari di studio per approfondire alcune tematiche da disciplinare nello Statuto. In particolare, per quanto concerne il modello standard di elezione del Presidente della G.R. delineato dalla L. cost. 1/99, si pone la questione se sia possibile prevedere l'elezione popolare diretta con doppio turno (in tal caso il doppio turno pare essere in armonia con l'obiettivo della riforma di rafforzare l'effetto bipolare).

Per quanto attiene alle forme di governo in deroga alla L. cost. 1/99, si è cercato di enucleare le disposizioni normative derogabili e non. In particolare le *disposizioni non derogabili* sono le seguenti:

a) gli organi Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Giunta (nello Statuto, tuttavia, i rapporti tra gli organi possono essere mutati e variamente disciplinati)

b) la competenza regolamentare non spetta in esclusiva al Consiglio ma lo Statuto può disciplinarne l'esercizio;

c) norme sulle incompatibilità stabilite a livello costituzionale (la regione può dettarne altre);

d) attribuzione al Presidente della Giunta della funzione di direzione politica e relativa responsabilità;

e) attribuzione al Consiglio del potere di esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente ;

f) obbligo di dimissioni della Giunta e scioglimento del Consiglio in caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti.

Le disposizioni derogabili sono:

a) elezioni a suffragio universale del Presidente, nel contesto di una forma di governo diversa da quella “standard”;

b) attribuzione al Presidente del potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta, nel caso non si scegliesse il sistema di elezione diretta del Presidente.

Vicepresidente

Il Vicepresidente è membro della Giunta ed è scelto dal Presidente e non può essere eletto né con il Presidente né in altro modo. Pertanto non vi è modo di evitare lo scioglimento se si sceglie l'elezione diretta del Presidente, a meno che non si cambi la Costituzione e si stabilisca che il vicepresidente conclude il mandato. Anche in questo caso sorgerebbero alcuni dubbi perché ad una persona direttamente legittimata dal corpo elettorale subentrerebbe una persona designata dal Presidente.

Possibilità di introdurre il limite di due mandati, per limitare un eccesso di personalizzazione del Presidente.

REGIONE TOSCANA

Proposte relative alla nuova formulazione del testo dello Statuto regionale non ne sono ancora state presentate. Vi è un documento approvato all'unanimità dalla Commissione Statuto intitolato “Il nuovo Statuto regionale: prime indicazioni”, che ha la funzione di consentire un dibattito aperto con la comunità toscana sulle diverse questioni da decidere.

Tra le materie da approfondire elencate nel suddetto scritto, sono espressamente previste quella della modalità di elezione del Presidente della Giunta (vista in stretta connessione con i temi del sistema elettorale e del rapporto Giunta-Consiglio nella definizione dell'indirizzo politico regionale), nonché quella della permanenza in carica degli organi regionali (considerata sotto un duplice punto di vista: a) eventuale deroga alla regola generale di decadenza del Consiglio e della Giunta nell'eventualità di morte o impedimento personale del Presidente della Giunta attraverso il meccanismo dell'individuazione di un Vice Presidente; b) limiti di ammissibilità di variazioni nella coalizione che sostiene il Presidente durante il corso della legislatura).

REGIONE UMBRIA

Sul tema della modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e su quello della Vicepresidenza non sono state ancora presentate proposte di nuove disposizioni statutarie.

La Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale ha ultimato nello scorso mese di dicembre le audizioni dei rappresentanti degli enti pubblici e delle formazioni sociali umbre sulla “Proposta di programma di lavoro” elaborata in attuazione della legge regionale n. 1/2001, ed ora procederà alla redazione di una bozza di Statuto, iniziando i lavori proprio

dalle questioni attinenti la forma di governo ed il sistema elettorale regionale, questioni sulle quali verrà a breve organizzato un seminario di approfondimento.

Nella Regione **BASILICATA** non è stato presentato alcun progetto di statuto.

Sono state avanzate due ipotesi di modifica dello Statuto esistente riferite al Titolo I, cioè riguardante i principi generali, ma allo stato attuale i lavori sono sospesi per dimissioni dell'Ufficio di Presidenza.

L'argomento relativo alla forma di governo da adottare non è ancora stato affrontato.

La **LIGURIA** ha individuato in un documento i principi e gli indirizzi per la stesura del nuovo Statuto ed uno dei punti ancora da disciplinare è l'elezione del Presidente della Giunta.

Invece la Regione **LOMBARDIA** non ha ancora formalizzato un documento sulle linee generali, mentre la Regione **MOLISE**, a seguito dello scioglimento del Consiglio regionale e delle nuove elezioni, deve ancora nominare la Commissione Statuto.